

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-01297 Cenni: Sullo stato di attuazione del piano olivicolo nazionale .....	122
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	126
5-01448 Gallinella: Sui canoni delle concessioni demaniali marittime per le attività di pesca e di acquacoltura .....	123
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	128

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura. C. 982 Gallinella e abb. (Seguito esame e rinvio) .....	123
<i>ALLEGATO 3 (Proposta nuovo testo della proposta di legge C. 982 Gallinella elaborata dal relatore)</i> .....	129
AVVERTENZA .....	125

#### INTERROGAZIONI

*Martedì 9 luglio 2019. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Franco Manzato.*

#### La seduta comincia alle 13.15.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

#### 5-01297 Cenni: Sullo stato di attuazione del piano olivicolo nazionale.

Il sottosegretario Franco MANZATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Susanna CENNI (PD), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatta per la risposta ricevuta, rimarcando come il sottosegretario si sia limitato a passare in rassegna il quadro delle risorse stanziato dal precedente Governo, senza peraltro fornire indicazioni in merito allo stato di attuazione delle misure allora previste, e ad evidenziare l'intenzione di adottare misure per accrescere la competitività della filiera.

Al riguardo, evidenzia come, aldilà delle buone intenzioni, ciò non sia sufficiente anche in considerazione del livello di sofferenza in cui versa il comparto per via della grande aggressività di Paesi stranieri e, in particolare, della Spagna, le cui imprese hanno di recente acquisito la proprietà di numerose imprese produttrici italiane. A ciò si aggiunge la cocente sconfitta subita dall'Italia in occasione del rinnovo degli organi di vertice del COI, che è l'unica istituzione di carattere interna-

zionale che si occupi del settore, considerando come la presenza di rappresentanti italiani in quella sede avrebbe quanto meno consentito di mantenere ferme le procedure di tracciabilità e dei punteggi di qualità dell'olio d'oliva.

**5-01448 Gallinella: Sui canoni delle concessioni demaniali marittime per le attività di pesca e di acquacoltura.**

Il sottosegretario Franco MANZATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Paolo PARENTELA (M5S) replicando, in qualità di cofirmatario, si dichiara soddisfatto per la risposta ricevuta, osservando come la disparità di trattamento tra gli operatori del settore sia una questione estremamente spinosa, posto che alcuni di essi si limitano a corrispondere il canone così detto ricognitorio, ed altri un canone più elevato. Il tema è stato all'attenzione non solo dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato ma anche della Conferenza delle regioni che ha chiesto espressamente allo Stato di intervenire. Non può quindi che esprimere soddisfazione per l'intenzione del Governo di risolvere rapidamente la questione, nel senso di attribuire anche alle imprese non cooperative il canone ricognitorio.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, dichiara, infine, concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 13.30.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 9 luglio 2019. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

**Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo**

**per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura.**

**C. 982 Gallinella e abb.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 luglio 2019.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda, inoltre, che la Commissione ha concluso il ciclo di audizioni informali programmate e che il relatore ha predisposto un nuovo testo della proposta di legge C. 982 Gallinella.

Luciano CADEDDU (M5S), *relatore*, illustra i contenuti del nuovo testo C. 982 Gallinella da lui predisposto, tenendo in considerazione le risultanze delle audizioni svolte (*vedi allegato 3*). Al riguardo, ci tiene a precisare come si sia limitato ad espungere dal testo le disposizioni in relazione alle quali sono emerse delle criticità o che siano confluite in altre proposte di legge, ferma restando la possibilità di rivalutare tali interventi in sede emendativa.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, a tale ultimo riguardo, precisa che è sua intenzione proporre, in sede di Ufficio di presidenza, un termine per la presentazione degli emendamenti molto ampio che consenta a tutti di poter presentare proposte meditate.

Maria Cristina CARETTA (FdI) ricorda in via preliminare l'iter che ha portato alla redazione del testo della proposta di legge Gallinella, sottoscritta da tutti i capogruppo della Commissione ed il cui testo è stato da tutti preventivamente condiviso. Precisa poi di aver verificato il testo con tutto il gruppo, di averlo condiviso anche in quella sede, apponendo la sua firma solo in un momento successivo.

Tale condivisione si riferiva a tutti i 32 articoli della proposta, sulla quale sono stati poi svolti mesi di audizioni. Con specifico riguardo alla disposizione contenuta all'articolo 31, di cui il relatore propone la soppressione e che reca interventi di semplificazione in materia di controllo della fauna selvatica, osserva come su di essa le organizzazioni agricole abbiano espresso una valutazione favorevole, contestualmente lanciando il grido di allarme degli agricoltori e degli allevatori italiani rispetto ai danni che quotidianamente subiscono dalla fauna selvatica. Dopo aver ricordato che sulla stessa disposizione si è registrata la convergenza anche delle regioni e dell'Ispra, ricorda che i danni all'agricoltura provocati dalla fauna selvatica sono stati stimati in 100 milioni di euro nel 2018, che nel 2017 il solo Lazio ha subito 7 milioni di danni e che a ciò bisogna aggiungere i danni alle persone causati da incidenti stradali.

Chiede pertanto che la disposizione in questione venga reinserita nel testo base sia per ragioni di metodo – in quanto trova scorretto che disposizioni concordate tra tutti i gruppi vengano espunte sol perché in un secondo momento si rivelino scomode ad alcune forze politiche – sia per ragioni di merito, in quanto quello della gestione della fauna selvatica è un problema reale degli agricoltori al quale occorre fornire una risposta.

Lorenzo VIVIANI (Lega) comprende la *ratio* dell'intervento del relatore decidendo di espungere dal testo l'articolo 31 recante interventi di semplificazione in materia di controllo della fauna selvatica. Il tema è tuttavia estremamente rilevante e ad esso il relatore potrà dare un'adeguata risposta normativa attraverso una formulazione che sia ritenuta da tutti soddisfacente.

A suo avviso, infatti, se l'obiettivo è quello di giungere ad un testo condiviso da tutti, il problema dell'individuazione di strumenti per la gestione della fauna selvatica deve essere affrontato, cercando di svolgere un lavoro di sintesi e di mediazione tra i diversi

orientamenti che emergono all'interno di ciascun gruppo e tra i vari gruppi quando viene trattato questo argomento.

Chiara GAGNARLI (M5S) esprime la volontà del suo gruppo di trovare una soluzione al tema annoso dei danni causati agli agricoltori dalla fauna selvatica, rispetto al quale vi è una forte e precisa richiesta delle organizzazioni agricole. Invita tuttavia a verificare quale sia lo strumento più adeguato per fornire risposte e soluzioni anche in considerazione della polemica che è sorta rispetto all'operato della Commissione. Ritiene in particolare necessario avvalersi del Tavolo di lavoro istituito presso i Ministeri dell'Ambiente e dell'Agricoltura dal cui lavoro è necessario acquisire un sostegno. Conclusivamente, nel confermare la volontà del gruppo del MoVimento 5 Stelle a sedersi al tavolo per trovare una soluzione condivisa al problema, condivide la scelta del relatore di espungere dal testo base l'articolo 31, nell'auspicio che tale soluzione possa essere trovata già in sede emendativa.

Luca DE CARLO (FDI) reputa che la funzione istituzionale della Commissione Agricoltura sia quella di portare all'attenzione dell'Aula proposte di legge che tutelino gli agricoltori e, in questo caso, chi subisce danni ingenti dalla fauna selvatica. Nel lamentare l'inerzia del Governo nella definizione dell'annoso problema rappresentato dai grandi predatori, reputa che l'espunzione dal testo base dell'articolo 31 non significhi soltanto dover ripartire da zero ma ripartire da un testo che non contiene disposizioni per la gestione della fauna selvatica.

Pur comprendendo che su queste tematiche vi siano diversità di vedute all'interno dei singoli gruppi e, in questo caso, dei gruppi della maggioranza, ritiene doveroso mantenere nel testo l'articolo 31 che, ricorda, non è norma di mera semplificazione, ma norma volta a tutelare e a proteggere gli uomini in generale rispetto ad attacchi predatori e il mondo rurale e contadino in particolare.

Susanna CENNI (PD) nel ricordare anch'ella come la proposta di legge sia stata sottoscritta e condivisa da tutte le forze

politiche, osserva come essa perseguisse, forse, obiettivi troppo ambiziosi e che, di conseguenza, l'attività conoscitiva svolta ha consigliato di espungere alcune delle misure originariamente presenti. Ciò tuttavia, a suo avviso, non significa che alcuni interventi normativi, con formulazioni più adeguate, non possano essere reintrodotti.

Con specifico riferimento al tema dei danni in agricoltura causati dalla fauna selvatica, osserva come il problema non possa essere assolutamente negato. Invita dunque tutti i gruppi a lavorare assieme alla stesura di un emendamento – auspicabilmente unitario – sul quale convergere tutti. Ciò anche al fine di evitare di incorrere, con formulazioni affrettate, nel rischio di impugnative e contenziosi sull'applicazione della norma.

Luciano CAEDDU (M5S), *relatore*, precisa di aver espunto dal testo alcuni articoli non in quanto non fosse consapevole della rilevanza delle questioni che andavano ad affrontare, ma in quanto su di essi si erano registrate difformità di vedute da parte dei soggetti auditi o in quanto confluiti in altri corpi normativi. Ribadisce quindi la sua piena disponibilità a ragionare sul testo in sede emendativa.

Maria Cristina CARETTA (FdI) non comprende le ragioni per le quali, quando i dati delle morti per incidenti stradali causati dalla fauna selvatica sono sotto gli occhi di tutti, vengano posti tanti problemi ad affrontare il tema della gestione della fauna medesima.

Con riferimento alla preoccupazione della deputata Cenni rispetto alla possibilità che la norma possa essere impugnata, fa presente che nella regione Veneto vige il Piano di gestione triennale della fauna selvatica e che non è sorto, in relazione ad esso, alcun contenzioso. In questo senso, stigmatizza anche come in alcune delle audizioni svolte sul tema siano stati affrontati temi affatto pertinenti con la materia oggetto dell'articolo 31 e con appoggio a dir poco antiscientifico.

Rispondendo alla deputata Gagnarli, è ovviamente favorevole ad un'interlocu-

zione con i Ministeri e a far tesoro di quanto emergerà dai Tavoli istituiti a livello ministeriale, pur ritenendo che l'articolo 31, al pari di tutte e 32 le disposizioni oggetto della proposta originaria del testo e sulle quali è stato registrato l'accordo di tutti i gruppi debbano essere mantenute.

Monica CIABURRO (FdI) riprendendo le considerazioni della deputata Caretta, non comprende le ragioni per le quali il relatore abbia proposto l'espunzione dal testo dell'articolo 31 che cerca di fornire risposte ad un problema che non è solo di alcuni ma di tutti. Tale disposizione rappresenta a suo avviso un punto di partenza che poi potrà certamente essere migliorato in sede emendativa ma che deve essere intanto posto all'attenzione.

Ritiene si debba procedere con coscienza e responsabilità senza inseguire chi nega la realtà dei fatti, fornendo risposte agli agricoltori che le richiedono ormai da tempo.

Maria SPENA (FI), associandosi agli interventi delle deputate che l'hanno preceduta, reputa necessario mantenere nel testo l'articolo 31, in quanto esso fornisce una prima risposta non solo agli agricoltori che subiscono danni incommensurabili dalla fauna selvatica ma anche agli abitanti dei centri urbani dove si stanno verificando fenomeni di incursione di cinghiali e di altri animali selvatici.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, alla luce del dibattito, propone di rinviare l'adozione del testo base ad una prossima seduta.

**La seduta termina alle 14.05.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### RISOLUZIONI

7-00170 Golinelli e 7-00244 Gagnarli: *Iniziative per fronteggiare la crisi della filiera cunicola.*

## ALLEGATO 1

**Interrogazione n. 5-01297 Cenni: sullo stato di attuazione del piano olivicolo nazionale.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Come noto l'olio d'oliva italiano, per le sue apprezzate peculiarità, rappresenta una delle eccellenze agroalimentari che ci contraddistinguono nel mondo e che intendiamo tutelare e sostenere con il massimo impegno.

In tale direzione, al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore olivicolo-oleario, alla luce delle particolari criticità produttive del settore e in relazione alle crescenti necessità di recupero e rilancio della produttività e della competitività delle aziende olivicole, nonché per perseguire il miglioramento della qualità del prodotto, il decreto-legge n. 51 del 2015, convertito in legge n. 91 del 2015 ha istituito, presso il MIPAAFT, un Fondo per sostenere la realizzazione del Piano di interventi nel settore olivicolo-oleario. In particolare l'articolo 4 ha assegnato al settore olivicolo 32 milioni di euro da utilizzare nel triennio 2015-2017.

Con il successivo decreto interministeriale attuativo n. 3048 del 2016, adottato d'intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni, sono stati definiti i criteri e le modalità di attuazione del piano di interventi per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati e la ripartizione delle risorse assegnate a ciascuno dei 5 obiettivi nel triennio, ivi compresa l'indicazione degli attuatori delle specifiche misure e la tipologia dei beneficiari.

Per ciascun obiettivo è stato stilato un elenco di interventi, condiviso anche con gli operatori della filiera e con le regioni.

Si tratta di interventi che hanno un prevalente carattere sistemico, con un impatto orizzontale su tutti gli operatori della filiera, così come richiedono i più

recenti Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale; la verifica degli interventi compatibili costituisce, infatti, un aspetto sostanziale e di strategica importanza, attese le modifiche intervenute rispetto al passato regime.

Il piano di interventi è stato elaborato considerando le particolari criticità produttive del settore e le crescenti esigenze di recupero della produttività e della competitività delle aziende olivicole, unitamente alla necessità di perseguire l'innalzamento del livello qualitativo del prodotto attraverso la promozione di un regime di qualità certificato, utilizzabile a livello sia nazionale che internazionale, che contribuisca alla valorizzazione del prodotto ma anche alla lotta alla contraffazione e al contrasto del fenomeno *Italian sounding*.

L'insieme degli interventi si collocano in un contesto nel quale l'applicazione dell'OCM (Organizzazione Comune dei Mercati-Regolamento (UE) 1308/2013) e l'avvio dei Programmi di sviluppo rurale su base regionale (2014-2020) richiedono una strategia unica in grado di indirizzare la struttura produttiva nazionale verso « modelli produttivi innovativi » in grado di incidere significativamente sulla produttività della filiera olivicola, ma anche di consentire alle organizzazioni e alle associazioni dei produttori di ricoprire un ruolo più incisivo sul fronte della commercializzazione.

Occorre tener presente che, nel corso del 2017, il pertinente capitolo di bilancio ha subito un taglio effettuato dal Governo precedente a causa della cosiddetta « manovrina di bilancio ».

Pertanto, la ripartizione tra i 5 macro obiettivi, decurtata del taglio 2017, relativa agli importi assegnati e impegnati dall'Amministrazione è ora la seguente:

Tabella 1 - Piano Olio D.L. 51/2015, Articolo 4: programmazione risorse finanziarie per obiettivi e per anno

Obiettivi	Importi assegnati	Importi impegnati
Obiettivo A) Incremento produttività	€ 7.939.356,48	€ 7.939.356,48
Obiettivo B) Ricerca, sviluppo e innovazione	€ 7.000.000,00	€ 7.000.000,00
Obiettivo C) Qualità e tracciabilità	€ 2.400.000,00	€ 2.398.001,00
Obiettivo D) Olive da mensa	€ 1.668.415,12	€ 1.668.000,00
Obiettivo E) Aggregazione ed organizzazione economica	€ 11.259.018,02	€ 11.259.018,02
<b>Totale</b>	<b>€ 30.266.789,62</b>	<b>€ 30.264.375,50</b>

Come già assicurato dal Ministro Centinaio, il Ministero intende sostenere l'economia del settore a tutto campo per risolvere le urgenze e pianificare interventi risolutivi che possano sciogliere definitivamente tutte le problematiche relative al settore, sempre ascoltando la voce degli operatori delle categorie e venendo incontro alle loro esigenze.

La predisposizione di un nuovo piano olivicolo-oleario rientra tra questi interventi che è necessario attivare urgentemente per rilanciare il settore partendo da una nuova strategia nazionale da condividere con gli operatori della filiera e con le regioni.

In tale direzione, considerata la necessità di ottimizzare le risorse pubbliche e finalizzarle con la massima utilità in relazione agli specifici fabbisogni operativi degli operatori della filiera, le regioni, che rappresentano le Autorità di gestione dei Programmi di sviluppo rurale, possono indirizzare le ingenti risorse ivi contenute per attuare interventi per rilanciare la competitività del sistema olivicolo italiano.

Mi preme inoltre evidenziare che, a sostegno del settore olivicolo, sono stati recentemente concessi circa 108 milioni di euro, a valere sui prossimi tre anni (1° aprile 2018-30 marzo 2021) destinati alle Organizzazioni di produttori che svolgono programmi di sostegno nel settore, attraverso la relativa Organizzazione comune di mercato.

Tale finanziamento apporterà concreti benefici al settore, sia riguardo al miglioramento della qualità dell'olio di oliva e

delle olive da tavola (cui sarà riservato non meno del 30 per cento delle risorse), che in relazione all'impatto ambientale dell'olivicultura (che potrà avvalersi di almeno il 20 per cento del finanziamento).

Al sistema di tracciabilità, della certificazione e alla tutela della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola, con particolare attenzione al controllo della qualità degli oli di oliva commercializzati, verrà destinato non meno del 15 per cento del finanziamento.

Inoltre, sempre nell'ambito della strategia nazionale, al fine di facilitare l'aggregazione nella fase della commercializzazione, alle Organizzazioni di produttori che commercializzano il prodotto dei propri soci è stato riservato il 25 per cento circa dell'importo del finanziamento.

Segnalo inoltre che sono stati finanziati importanti progetti di ricerca, per un importo complessivo di 7 milioni di euro, volti al miglioramento delle tecniche di difesa da organismi nocivi, all'incremento della produttività degli oliveti, all'introduzione di innovazioni lungo tutta la filiera, al fine di migliorare la qualità del prodotto e la competitività dell'intero comparto.

Rilevo infine che, al di là dei finanziamenti dell'OCM, il Ministero è particolarmente orientato a costruire una competitività strategica nazionale, con la collaborazione di tutti gli *stakeholders*, attraverso l'apposito Tavolo di filiera olivicola in cui discutere delle necessità e priorità strategiche da sviluppare nel settore.

## ALLEGATO 2

**Interrogazione n. 5-01448 Gallinella: Sui canoni delle concessioni demaniali marittime per le attività di pesca e di acquacoltura.****TESTO DELLA RISPOSTA**

È opportuno precisare che la materia di cui trattasi rientra nella competenza specifica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che la regola attraverso appositi decreti adottati di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Al riguardo, si evidenzia che – pur rimanendo la materia di competenza statale, in quanto le acque marine rimangono di proprietà dello Stato – la gestione delle concessioni è stata trasferita a livello locale ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998, relativo al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli Enti locali.

Ciò premesso, si rappresenta che le problematiche descritte dall'interrogante – inerenti l'applicazione dei canoni demaniali per la pesca e l'acquacoltura – sono note a questa Amministrazione tanto da aver costituito oggetto di mirati approfondimenti nel corso di incontri intervenuti con i rappresentanti delle regioni, delle associazioni di settore e delle amministrazioni interessate.

La questione nasce quando il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 « Modernizzazione del settore pesca e acquacoltura », nell'abrogare la legge n. 41 del 1982 « Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima ha eliminato dall'ordinamento anche l'articolo 21-ter della suddetta legge, relativo ai canoni demaniali in acquacoltura.

Nel vuoto normativo verificatosi, ha trovato applicazione l'articolo 48 del R.D.

n. 1604 del 1931, in base al quale soltanto le società cooperative di pescatori lavoratori, nonché i consorzi e le cooperative non costituite in consorzi beneficiano del cosiddetto canone ricognitorio.

Per contro, alle imprese di pesca che non ricadono nella fattispecie di cui all'articolo 2511 del codice civile continuano ad applicarsi i canoni nella misura stabilita dal decreto interministeriale 19 luglio 1989, aggiornato annualmente con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base degli indici ISTAT.

Da ciò è conseguito l'aumento del canone per le imprese con assetto societario non cooperativo, che ha reso maggiormente oneroso l'esercizio stesso delle attività di acquacoltura, con evidenti differenze basate esclusivamente sulla natura giuridica del soggetto titolare della concessione, come evidenziato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato all'inizio del 2019.

Al fine di ricondurre alla misura ricognitoria il canone per le concessioni demaniali marittime anche per le imprese non cooperative, l'articolo 4-*quater* della legge 30 dicembre 2008, n. 205, ha di fatto introdotto una disposizione in tal senso.

Ma tale articolo è stato abrogato dall'articolo 22 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, a causa di problematiche legate al significativo mancato introito per la finanza pubblica.

## ALLEGATO 3

**Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura (C. 982 Gallinella).**

**PROPOSTA NUOVO TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE  
C. 982 GALLINELLA ELABORATA DAL RELATORE**

**Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi in agricoltura.**

CAPO I

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA  
DI AGRICOLTURA

Art. 1.

*(Interventi per la tutela del reddito agricolo e per la trasparenza delle relazioni contrattuali)*

1. I contratti, stipulati o eseguiti nel territorio nazionale, aventi ad oggetto la cessione di prodotti agricoli di cui all'articolo 168, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, stipulati obbligatoriamente in forma scritta, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, devono avere durata non inferiore a dodici mesi, salva rinuncia espressa formulata per scritto da parte dell'agricoltore cedente. Ai contratti di cui al presente comma si applicano le disposizioni del citato articolo 168 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2. Ai fini della verifica della sussistenza delle condotte di cui all'articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, l'Istituto

di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sulla base della metodologia approvata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, rileva e pubblica mensilmente i costi medi di produzione dei prodotti agricoli che sono oggetto dei contratti di cui al comma 1 del presente articolo. Per l'esecuzione delle predette attività l'Istituto utilizza le risorse proprie di cui all'articolo 1, comma 663, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nel settore agricolo, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 novembre 2011, n. 180, possono agire in giudizio per l'inserzione di diritto degli elementi obbligatori di cui al comma 1 del presente articolo nei contratti di cessione di prodotti agricoli.

Art. 2.

*(Efficacia dell'accertamento della qualifica di imprenditore agricolo professionale)*

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « L'accertamento eseguito da una regione ha efficacia in tutto il territorio nazionale ».

Art. 3.

*(Periodo vendemmiale)*

1. All'articolo 10, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, le parole: « 1° agosto » sono sostituite dalle seguenti: « 15 luglio ».

## Art. 4.

*(Semplificazione in materia di cooperative agricole)*

1. All'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. Il socio della cooperativa agricola può contribuire al raggiungimento degli scopi sociali prestando attività lavorativa nella cooperativa mediante l'utilizzazione della propria copertura previdenziale di lavoratore autonomo agricolo, senza necessità che sia instaurato con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro ».

## Art. 5.

*(Semplificazione in materia di prevenzione degli incendi nelle strutture agrituristiche)*

1. La disposizione del punto 8.2.1 della regola tecnica allegata al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1994, si applica anche alle attività ricettive disciplinate dal titolo III della medesima regola tecnica che utilizzino singole unità abitative.

## Art. 6.

*(Trasparenza dell'origine dei prodotti agroalimentari somministrati negli esercizi agrituristici)*

1. I prodotti agroalimentari somministrati nell'esercizio delle attività agrituristiche di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, devono recare l'indicazione del luogo di produzione dell'alimento o del suo ingrediente primario, espressa con modalità idonee a rendere chiare e facilmente leggibili al consumatore le informazioni fornite.

2. Per la violazione dell'obbligo previsto dal comma 1 del presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4, comma 10, della legge 3 febbraio 2011, n. 4.

## Art. 7.

*(Disposizione per la tutela delle microimprese)*

1. All'articolo 2, comma 2, alinea, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le parole: « ed agli utenti » sono sostituite dalle seguenti: « , agli utenti e alle microimprese ».

## Art. 8.

*(Semplificazione in materia di cessione di prodotti agroalimentari)*

1. All'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole: « ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale » sono inserite le seguenti: « o con il piccolo imprenditore definito ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile ».

## Art. 9.

*(Disposizioni in materia di documentazione antimafia)*

1. All'articolo 83 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera e) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

« e) per i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera l'importo di 150.000 euro »;

b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

« 3-bis. La documentazione di cui al comma 1 è sempre acquisita nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali. Al relativo adempimento provvede direttamente l'ente concedente ».

## Art. 10.

*(Semplificazione in materia di pagamenti di contributi)*

1. Gli imprenditori agricoli, definiti ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, non sono tenuti al pagamento del contributo di cui all'articolo 23, primo comma, del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per l'esercizio delle attività dirette alla manipolazione, conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli, di cui al terzo comma del citato articolo 2135 del codice civile.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

## CAPO II

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA  
DI FISCALITÀ AGRICOLA

## Art. 11.

*(Credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive)*

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è concesso anche per i periodi d'imposta successivi al 2018, a condizione che sia effettuato almeno uno degli interventi previsti dalle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 1.

## Art. 12.

*(Semplificazione in materia di fatturazione)*

1. Al comma 11 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: « ultimo periodo, » sono soppresse.

## Art. 13.

*(Semplificazione in materia di corresponsione annuale del diritto alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)*

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è inserito il seguente:

« 4-bis. Le camere di commercio hanno facoltà di diminuire la misura del diritto annuale dovuto dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti e dalle società semplici agricole iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese, anche distinguendo per classi di fatturato, fino all'esenzione ».

## Art. 14.

*(Semplificazione in materia di donazioni e patti di famiglia)*

1. Prima del comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è inserito il seguente:

« 3-ter. Il comma 3 non si applica ai trasferimenti di immobili a titolo gratuito, alle donazioni e ai contratti di cui all'articolo 768-bis del codice civile ».

## CAPO III

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA  
DI CONTROLLI IN AGRICOLTURA

## Art. 15.

*(Semplificazioni in materia di controlli)*

1. All'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 2, dopo le parole: « imprese agricole », ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: « e agroalimentari »;

b) al comma 3, primo periodo, la parola: « sola » è soppressa;

c) alla rubrica, dopo le parole: « imprese agricole » sono inserite le seguenti: « e agroalimentari ».

#### CAPO IV

### SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI E DI ACCESSO A FONDI AGRICOLI

#### Art. 16.

*(Razionalizzazione delle procedure per l'affitto di terreni pubblici ad uso agricolo)*

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: « anche ai terreni » fino a: « patrimonio indisponibile » sono sostituite dalle seguenti: « ai terreni di qualsiasi natura »;

b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora il terreno oggetto di concessione o di contratto di affitto sia gravato da uso civico, costituisce causa di risoluzione di diritto del rapporto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, la violazione del divieto di subaffitto o, comunque, di subconcessione ».

#### Art. 17.

*(Semplificazioni in materia di accessi ai fondi rustici)*

1. Nei comuni individuati ai sensi del comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla relativa

gestione previdenziale, che per l'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile utilizzano una pluralità di accessi stradali ai sensi dell'articolo 22 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono esonerati dal pagamento del canone di concessione all'ente proprietario della strada per l'accesso stradale più prossimo al fabbricato rurale adibito ad abitazione o al fondo rustico ove è ubicato il centro aziendale.

2. Per gli ulteriori accessi stradali utilizzati dai soggetti indicati nel comma 1 per i quali non trova applicazione l'esonero ivi disposto, il canone concessorio è ridotto a un quinto di quello determinato ai sensi dell'articolo 27 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

#### CAPO V

### SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ZOOTECNIA

#### Art. 18.

*(Raccolta dei dati in allevamento)*

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, le parole: « con articolazione territoriale che garantisca la raccolta dei dati in allevamento sull'intero territorio nazionale » sono soppresse.

#### Art. 19.

*(Consulenza aziendale)*

1. Al comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, le parole: « , i quali non partecipano alla raccolta dei dati in allevamento di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « . I soggetti incaricati della raccolta dei dati in allevamento possono essere riconosciuti, ai sensi del medesimo articolo 1-ter del decreto-legge n. 91 del 2014, a condizione che il personale impiegato nel-

l'attività di consulenza non partecipi alla fase operativa della raccolta dei dati ».

Art. 20.

*(Semplificazione in materia di trasporto di animali con rimorchi non agricoli)*

1. All'articolo 56 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-bis. I rimorchi di cui al comma 2, lettera *b*), possono essere utilizzati anche per il trasporto di animali vivi, previa autorizzazione rilasciata dal servizio veterinario territorialmente competente ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, e dell'accordo sancito nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 20 marzo 2008, n. 114/Csr, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 21 maggio 2008 ».